

TABELLA RIASSUNTIVA CON DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CREDITI FORMATIVI

Ruolo	Situazione allo stato attuale	Disposizioni transitorie	Obblighi formativi dettati dai nuovi Accordi	Crediti formativi	Aggiornamento
Datore di lavoro ○○○○	Esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94	Il primo termine dell'aggiornamento e' individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo	I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: BASSO 16 ore MEDIO 32 ore ALTO 48 ore (il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza]	Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M.16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 626/94	L'aggiornamento ha periodicitá quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo). Durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore
	Frequentato corsi di cui all'articolo 3 del DM 16 gennaio 1997	L'aggiornamento ha periodicitá quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo).			
	RSPD datori di lavoro di nuova nomina	Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i DL che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dell'accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell' accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del DM 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.			
	RSPD datori di lavoro nuova attività	In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPD deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.			

Ruolo	Situazione allo stato attuale	Disposizioni transitorie	Obblighi formativi dettati dai nuovi Accordi	Crediti formativi	Aggiornamento	Note
Lavoratori	Personale già assunto	Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori, che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore dell' accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell' accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.	Formazione generale: durata minima 4 ore per tutti i settori Formazione specifica: 4 ore rischio basso; 8 ore rischio medio; 12 ore rischio alto. (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007)	Il modulo di formazione generale, costituisce credito formativo permanente.	Aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio. L'obbligo di aggiornamento per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell' accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.	La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.
Lavoratori	Personale di nuova assunzione	Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.				

Ruolo	Situazione allo stato attuale	Disposizioni transitorie	Obblighi formativi dettati dai nuovi Accordi	Crediti formativi	Aggiornamento	Note
Preposti	Personale già assunto	Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i dirigenti ed i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore dell' accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell' accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi.	Oltre alla formazione prevista per i lavoratori, ulteriore formazione particolare ed aggiuntiva di durata minima di 8 ore. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva dovra' concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo.	Il modulo di formazione generale, costituisce credito formativo permanente. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.	Aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore. L'obbligo di aggiornamento per i preposti per i quali la formazione sia stata erogata da piu' di 5 anni dalla data di pubblicazione dell' accordo, dovra' essere ottemperato entro 12 mesi.	La formazione puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. L'applicazione dei contenuti dell' accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".
Dirigenti	Personale già assunto	I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui all' accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo.	La formazione per i dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed e' strutturata in quattro moduli. La durata minima della formazione per i dirigenti e' di 16 ore.	La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell' accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.	Aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore	
Dirigenti e preposti	Personale di nuova assunzione	Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione alle proprie attivita', il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.				